

Comune di Almese (Torino)

Regolamento Edilizio - Modifica art. 2 Formazione della Commissione Edilizia, art. 16. Distanze tra le costruzioni.

- 1) *Di modificare* il vigente Regolamento Edilizio Comunale, già redatto in conformità al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999, n. 548-9691, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 e dalla delibera del Consiglio comunale n. 70 del 30-11-2005, con riferimento all'art. 2 e nei termini di cui appresso:

Art. 2 – formazione della commissione edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio è di nomina facoltativa;
 2. La Commissione è composta da *sette membri* nominati dalla Giunta comunale, sentiti i capigruppo consiliari, di cui uno con le funzioni di Presidente ed uno di Vicepresidente. Della Commissione potrà far parte un Tecnico esperto in materia ambientale e di tutela dei valori artistici. All'atto della nomina dei componenti, la Giunta Comunale conferisce le funzioni di Presidenza e Vicepresidenza della Commissione;
 3. I *Sette membri* componenti della Commissione Igienico Edilizia, sono scelti dalla Giunta Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di detti membri dovrà essere in possesso del diploma di laurea;
 4. La Commissione resta in carica per l'intera durata del mandato amministrativo della Giunta Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento della nomina della nuova Giunta Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
 5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Giunta Comunale non li abbia sostituiti;
 6. (omissis);
 7. la decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale;
- 2) *Di modificare* altresì il vigente Regolamento Edilizio Comunale, già redatto in conformità al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999, n. 548-9691, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 e dalla delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 30-11-2005, con riguardo all'art. 16 comma 3 secondo le nuove indicazioni contenute nella D.C.R. 267-31038 del 08-07-2009 ovvero:

Art. 16 distanze tra le costruzione (Dc), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale(Ds)

1. (omissis)
2. (omissis)

3. La distanza tra:

- a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine di proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o in assenza di questo, il ciglio di una strada.